COMMISSIONE VI

FINANZE

1.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 28 GIUGNO 1995

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **PAOLO AGOSTINACCHIO**

INDICE

PAG.

Proposta di legge (Discussione e rinvio):

Michielon ed altri: Modifiche all'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di soprattasse per ritardato od omesso versamento delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto (1303) 3

PAG.

Paolo Agostinacchio, *Presidente* 3, 4, 5

Franco Caleffi, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 3, 4, 5

Mauro Michielon (gruppo lega nord) 4

Sandro Trevisanato (gruppo forza Italia) . 4, 5

ALLEGATO 7

La seduta comincia alle 15,5.

Discussione della proposta di legge Michielon ed altri: Modifiche all'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di soprattasse per ritardato od omesso versamento delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto (1303).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Michielon, Grugnetti, Bonafini, Fontan, Frosio Roncalli, Gilberti, Hüllweck, Malan, Malvestito, Piergiorgio Martinelli e Rodeghiero: « Modifiche all'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di soprattasse per ritardato od omesso versamento delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto ».

Ricordo che la proposta di legge è stata esaminata dalla Commissione in sede referente nella seduta del 5 aprile 1995 e che ne fu chiesto il trasferimento alla sede legislativa. Pervenuti, in data 9 e 10 maggio i pareri favorevoli rispettivamente della V e della I Commissione, la proposta è stata assegnata in sede legislativa in data 14 giugno 1995.

Quanto al merito, rinvio al dibattito svoltosi in sede referente e sottolineo che il provvedimento assume una particolare valenza di carattere morale e giuridico e costituisce un'innovazione che mi auguro non resti fine a se stessa.

Comunico che è stato presentato l'emendamento 1.1, pubblicato in allegato, che sostituisce il testo della proposta di legge, recependo la condizione posta dalla V Commissione nel suo parere favorevole. Propongo che l'emendamento venga trasmesso alla V Commissione, affinché ne accerti la rispondenza alla condizione.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

FRANCO CALEFFI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Desidero fare alcune osservazioni a proposito dell'emendamento presentato. In particolare, vorrei richiamare l'attenzione della Commissione sul comma 3 dell'emendamento, il cui inizion dovrebbe, a mio avviso, essere riformulato come segue: « Dopo che saranno divenuti irrevocabili la sentenza di condanna che accerti l'esistenza del reato a carico del professionista di cui al comma 1, ovvero la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ». Ciò perché in caso di patteggiamento è dubbio che si possa accertare l'esistenza del reato.

Inoltre, per quanto riguarda l'ultimo periodo dello stesso comma che recita: « L'ufficio dispone lo sgravio nei confronti del contribuente anche quando l'azione penale nei confronti del professionista si è conclusa con una pronuncia estintiva del reato » – si fa il caso della prescrizione – vorrei richiamare l'attenzione della Commissione sull'opportunità di inserire una previsione che rappresenta un *favor* nei confronti del contribuente.

PRESIDENTE. Ho l'impressione che non vi sia contrasto fra ciò che il Governo afferma e la formulazione del comma 3 dell'emendamento sostitutivo dell'articolo

1, il quale comma, nella prima parte, recita: « Dopo che la sentenza di condanna o di quella di applicazione della pena su richiesta delle parti » – e qui ripete una previsione contenuta nel codice con riferimento al patteggiamento – « che accertino l'esistenza del reato ». Quindi, l'esistenza del reato viene accertata nell'ipotesi sia di applicazione concordata della pena, sia di sentenza di condanna. Il comma prosegue: « a carico del professionista di cui al comma 1, sono divenute irrevocabili ». L'irrevocabilità è riferita all'impossibilità di procedere ad impugnazione, quindi si tratta di una sentenza divenuta definitiva.

Per quanto riguarda poi la pronuncia estintiva del reato, abbiamo una declaratoria di estinzione del reato o per intervenuta amnistia, ovvero per intervenuta prescrizione, la quale naturalmente va dichiarata. Mi pare che in sostanza diciamo le stesse cose, quindi il comma potrebbe anche rimanere così com'è.

FRANCO CALEFFI, *Sottosegetario di Stato per le finanze.* Per quanto riguarda l'ultima parte, richiamavo l'attenzione della Commissione sul *favor* nei confronti del contribuente.

SANDRO TREVISANATO. Condivido le perplessità in ordine all'ultima parte del terzo comma (« L'ufficio dispone lo sgravio nei confronti del contribuente anche quando l'azione penale nei confronti del professionista si è conclusa con una pronuncia estintiva del reato »), in quanto mi sembra si tratti di un *favor* eccessivo nei confronti del contribuente. Quando non vi è alcun accertamento di responsabilità a carico del professionista mi sembra eccessivo – lo ripeto – voler favorire il contribuente. Sappiamo che molte volte, nella pratica giudiziaria, l'amnistia o la prescrizione vengono accettate dall'imputato, anche quando questi ritenga di non essere colpevole, per economicità di difesa; in questo caso un incolpevole professionista andrebbe a beneficiare, indirettamente, un colpevole contribuente. Dunque, sono dell'avviso che l'ultima parte del terzo comma debba essere depennata.

MAURO MICHIELON. Il problema è stabilire da chi lo Stato debba incassare la soprattassa, visto che il rischio, alla fine, è che la persona che presuntivamente non ha versato gli emolumenti benefici della prescrizione e torni a pagare il contribuente.

Vista la lentezza della nostra giustizia, se non si specifica lo sgravio, chi comunque ha già versato ed ha fatto denuncia all'autorità giudiziaria rischia di vedersi imputate soprattasse perché è sopravvenuta una prescrizione che ha fatto sì che non si andasse in giudizio per accertare come si siano effettivamente svolte le cose. Io spero che la giustizia in Italia cambi e sia molto più veloce, però il rischio, togliendo questo comma, è che a seguito di una intervenuta prescrizione il Ministero faccia pagare il contribuente non essendosi concluso l'iter processuale e non sapendo, dunque, di chi sia la responsabilità del mancato pagamento. Secondo me, dunque, non si può parlare di eccessivo favore bensì di tutela rispetto alla lentezza burocratica. Se il professionista dovesse chiedere lo svolgimento del processo sentendosi a posto con la propria coscienza, ben venga; ma non vorrei premiare chi vero professionista non è, stabilendo che a seguito della prescrizione non è questi a pagare ma il contribuente che l'ha denunciato.

PRESIDENTE. Vorrei sottolineare ciò che ha detto il collega Michielon. Nell'ipotesi della quale stiamo discutendo, l'azione penale è stata regolarmente promossa; qualora si concluda con una dichiarazione estintiva per intervenuta prescrizione, il ritardo nell'accertamento non può essere imputato al contribuente che è stato danneggiato. Lo stesso vale per una dichiarazione estintiva riferibile ad un provvedimento di amnistia.

Noi sappiamo che, in via principale, laddove vi è la possibilità di assoluzione perché il fatto non sussiste, tale possibilità assolutoria prevale rispetto alla dichiarazione di intervenuta amnistia come causa estintiva del reato; quindi, non vedo per quale motivo non debba essere conside-

rato un dato che, peraltro, è eccezionale ed interviene (soprattutto la prescrizione) sulla patologia del regolare svolgimento del processo. Altrimenti, dovremmo formulare un emendamento che preveda la sospensione di qualsiasi richiesta di pagamento fino all'accertamento in sede civile, o altra sede, dell'esistenza di una responsabilità; in tal modo faremmo durare il procedimento *sine die*, senza la possibilità di intervento sull'argomento specifico.

SANDRO TREVISANATO. Questo sarebbe corretto.

PRESIDENTE. Dunque, non vi è un *favor* del contribuente, bensì una giustizia che viene resa al contribuente.

SANDRO TREVISANATO. Alle osservazioni del presidente vorrei replicare che l'eccezionalità di questa norma è a favore del contribuente per cui, come sempre quando si è di fronte ad una misura eccezionale, dobbiamo tracciarne esattamente i limiti in relazione ai principi del nostro ordinamento giuridico.

Posso capire, e condivido, l'articolo sostitutivo nella parte in cui dispone che se viene accertata la responsabilità di un professionista il debito tributario passa dal contribuente al professionista; ma non posso accettare una deroga nel momento in cui nel processo penale non venga accertata alcuna responsabilità del professionista e si voglia trasferire in capo a questo, per un ritardo da parte degli organi dello Stato, il debito di imposta. Proprio richiamandomi ai principi, affermo che questo emendamento è inaccettabile. Piuttosto, facciamo la fatica di introdurre un altro emendamento, come suggerito dal presidente, che stabilisca che nel momento in cui si verifica una causa di estinzione del reato (amnistia o prescrizione) si apra un accertamento, civilistico o tributario, che consenta l'individuazione della reale responsabilità. Non possiamo accettare, invece, uno stravolgimento dei principi in una norma eccezionale.

PRESIDENTE. Se si prescrive il reato non è possibile intervenire.

SANDRO TREVISANATO. Vi può sempre essere un accertamento in sede civile.

PRESIDENTE. Entreremo nel merito successivamente, ora dobbiamo soltanto decidere se trasmettere alla Commissione bilancio l'emendamento per l'espressione del prescritto parere.

FRANCO CALEFFI, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* A me premeva che si aprisse un dibattito sull'argomento e che si prendesse coscienza del problema.

PRESIDENTE. Ritorneremo sull'argomento la prossima settimana, anche alla luce del parere che sarà espresso dalla V Commissione.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che l'emendamento 1.1 sia trasmesso alla Commissione bilancio per il parere.

(Così rimane stabilito).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 15,20.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia il 29 giugno 1995.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

ALLEGATO

ALLEGATO

Proposta di legge Michielon ed altri: Modifiche all'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e all'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di soprattasse per ritardato od omesso versamento delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto (1303).

EMENDAMENTO

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

1. La riscossione delle soprattasse e delle pene pecuniarie previste dalle leggi d'imposta in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento è sospesa nei confronti del contribuente e del sostituto d'imposta allorquando la violazione consegua alla condotta illecita, penalmente rilevante, commessa da dottori commercialisti, ragionieri e consulenti del lavoro, iscritti negli appositi albi, in dipendenza del loro mandato professionale.

2. La sospensione è disposta dal responsabile della direzione regionale delle entrate territorialmente competente che provvede su istanza del contribuente o del sostituto d'imposta, dopo il pagamento dell'imposta ancora dovuta, con allegata copia della denuncia del fatto illecito all'autorità giudiziaria o ad un ufficiale di polizia giudiziaria, e sempre che si dimostri di aver provvisto il professionista delle somme necessarie al versamento omesso, tardivo od incompleto.

3. Dopo che la sentenza di condanna o quella di applicazione della pena su richiesta delle parti, che accertino l'esistenza del reato a carico del professionista di cui al comma 1, sono divenute irrevocabili, l'ufficio tributario che ha irrogato le sanzioni commuta l'atto di irrogazione a carico del professionista e ne dispone lo sgravio in favore del contribuente. L'ufficio dispone lo sgravio nei confronti del professionista anche quando l'azione penale nei confronti del professonista si sia conclusa con una pronuncia estintiva del reato.

4. Nel caso che l'azione penale nei confronti del professionista si concluda con una sentenza assolutoria, l'ufficio tributario revoca il provvedimento di sospensione e procede alla riscossione delle sanzioni a carico del contribuente con una maggiorazione pari al 50 per cento delle stesse.

5. Il cancelliere presso l'ufficio giudiziario che ha pronunciato la sentenza nei confronti del professionista ne dà notizia, entro sessanta giorni dalla data in cui è divenuta irrevocabile, alla direzione regionale delle entrate. I termini di prescrizione e decadenza previsti per la irrogazione delle sanzioni sono sospesi per tutta la durata del giudizio penale a carico del professionista.

6. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono previste le modalità di commutazione delle sanzioni a carico del professionista, dello sgravio a favore del contribuente e della trasmissione delle notizie fra direzione regionale delle entrate ed ufficio tributario impositore.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per i periodi di imposta precedenti, anche nel caso di incarichi conferiti a soggetti non iscritti in albi professionali.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 2.

1. 1.

Il Relatore.